PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1170 DEL 11/10/2018

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2018/0242 - PRATICA N. VLLFBA83P05I531O-24082018-1042 - SUAP 8137 - REALIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO E PARTE DI RECINZIONE PERIMETRALE - COMUNE DI SARCEDO. RICHIEDENTE: VILLANOVA FABIO AZIENDA AGRICOLA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 29/08/2018 prot. n. 56664 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta VILLANOVA FABIO AZIENDA AGRICOLA finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di SARCEDO, VIA CA' BOSA, Foglio 1 mappale 311 sub 1-3-4-5 mappale 331 sub 2;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 61296 del 19/09/2018;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza al comma 5 dell'art. 11 del del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 61296 del 19/09/2018 e notificata in data 19/09/2018;

VISTO l'art. 11 del DPR 31/2017;

CONSIDERATO che entro i termini prescritti dall'art. 11 comma 8 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, la competente Soprintendenza non si è espressa in merito;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23/04/2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP protocollo n. 1042 del 24/08/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio; al Comune di SARCEDO, alla Ditta VILLANOVA FABIO AZIENDA AGRICOLA c/o il domiciliatario eletto per le comunicazioni e notifiche inerenti il procedimento ZANFARDIN STEFANO tramite SUAP/SUE.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

- 1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
- 2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
- 3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
- 4. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa: la recinzione sia realizzata con la sola rete metallica plastificata per un'altezza massima di cm. 150, infissa su fondazione non emergente dal terreno e completamente mascherata con siepe di specie locale. Tale condizione dovrà riferirsi anche ai tratti non vincolati.
- 5. Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
- 6. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
- 7. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della

- Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
- 8. Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01160747787083.

Vicenza, 11/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente (BAVARESCO ROBERTO) con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan